

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 38.104 di repertorio e n. 13.844 di raccolta

o o o o o

Statuto della società a responsabilità limitata

"MONTECAMPIONE SKI AREA SRL"

o o o o o

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"MONTECAMPIONE SKI AREA SRL".

Articolo 2 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) lo studio, la costruzione e la gestione a qualsiasi titolo, di impianti sciistici ed impianti sportivi in genere; la realizzazione e la manutenzione di piste da sci e dei relativi impianti di risalita; l'organizzazione di manifestazioni sportive e turistiche e culturali, volte alla promozione degli sport invernali ed alla valorizzazione della montagna in genere e del comprensorio di Montecampione e dei Comuni della Bassa Valle Camonica; la realizzazione e la gestione a qualsiasi titolo, di parcheggi, rifugi, strutture di ristoro e ricettive connesse allo svolgimento dell'attività sciistica, dell'alpinismo e dell'attività sportiva in genere;

b) la gestione diretta e l'amministrazione anche per conto terzi, l'affitto, il comodato, la vendita frazionata, anche ai soci, di campeggi, aziende alberghiere, case albergo, residence, ristoranti, bar, club e villaggi turistici;

c) l'installazione e la gestione di attrezzature turistiche, sportive, del tempo libero, in

	genere;	
	d) attività di spazzamento, pulizia di strade e relative pertinenze. Attività di sgombero	
	meccanico e manuale di neve e ghiaccio di strade e relative pertinenze nonché di a-	
	ree private, pertinenze condominiali. Attività di pulizia generali e speciali, di interni ed	
	esterni, di stabili civili, industriali, pubblici e privati;	
	e) attività di servizio di controllo del traffico tramite ausiliari del traffico e controllo dei	
	parcheggi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;	
	f) attività di gestione di acquedotti e sistemi di pompaggio acqua a servizio di impianti	
	di innevamento artificiale;	
	g) attività logistiche e di facchinaggio in genere;	
	h) servizi di pubblicità a terzi, esercitati in modo non prevalente, consistenti in: espo-	
	sizione di cartelloni e manifesti lungo le piste da sci, affissione sui piloni e sui sedili	
	degli impianti di risalita, stampa su biglietti e skipass, su manifesti e stampati, su	
	giornali, periodici, pubblicazione su siti internet e con ogni altro mezzo cartaceo e/o	
	informatico.	
	2. Tutte le attività sopra elencate potranno essere svolte dalla società sia in Italia che	
	all'estero e sia in proprio che per conto di soggetti nazionali od esteri.	
	3. La società potrà svolgere, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti, qualunque atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutte le operazioni	
	mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, purchè in via strumentale e non prevalente ed e-	
	sclusa ogni finalità di collocamento e con tassativa esclusione delle attività specifica-	
	mente riservate dalle leggi tempo per tempo vigenti a soggetti iscritti in albi professio-	
	nali.	
	Essa potrà quindi anche concedere fidejussioni, avalli e ipoteche, anche a garanzia di	

obbligazioni di terzi; potrà chiedere, prestando le garanzie fissate dagli Istituti di Credito e/o dagli enti e/o società eroganti, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo, anche con le agevolazioni previste dalle leggi speciali.

Articolo 3 - Durata della società

1. La durata della società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2060 (duemilasesanta).

Articolo 4 - Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha sede in Pian Camuno (BS).

Essa ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, depositi, uffici, recapiti o unità locali comunque denominate.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO DEI SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è deliberato per euro 609.600,00 (seicentonovemilaseicento).

Articolo 6 - Conferimenti e finanziamento dei soci

1. I conferimenti dei soci dovranno effettuarsi esclusivamente in denaro.

2. la società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti in denaro anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

3. Quando la società sarà costituita e iscritta al Registro delle Imprese, i soci potranno deliberare un aumento di capitale aperto, da effettuarsi esclusivamente in denaro, mediante offerta di quote di nuova emissione anche a terzi, oltre che ai soci, i quali potranno sottoscriverlo in modo anche non proporzionale alle partecipazioni da loro possedute.

Tale aumento di capitale servirà a favorire la sottoscrizione di quote da parte di:

	— enti pubblici che possano legittimamente farlo a norma di legge,	
	— società a partecipazione pubblica,	
	— enti privati, consorzi, associazioni, fondazioni o altri enti non commerciali e privati cittadini che abbiano a cuore lo sviluppo della località di Montecampione.	
	4. La decisione di aumento di capitale prevederà un eventuale sovrapprezzo e le modalità e i termini entro i quali potrà essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non potranno essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui verrà comunicato ai soci che l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto. La decisione potrà consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.	
	5. Se l'aumento di capitale non sarà integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, purchè la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.	
	7. Spetta ai soci esistenti che non avranno consentito la decisione di aumento di capitale il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.	
	6. Nel caso in cui vi sia la partecipazione nella sottoscrizione e versamento delle quote di enti pubblici e/o delle loro espressioni societarie a maggioranza pubblica, tali enti o società potranno sottoscrivere una quota di capitale anche superiore alla maggioranza numerica del capitale sociale.	
	<i>Articolo 7 - Quote di partecipazione</i>	
	1. Salvo quanto stabilito in sede di costituzione per i soci costituenti, in occasione di modifiche del capitale sociale le quote di partecipazione dei soci devono essere determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti in denaro.	
	2. È consentita l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società, salvo il disposto dell'articolo 2473, primo comma, del codice civi-	

le, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con la decisione unanime dei soci.

Articolo 8 - Trasferimento delle quote di partecipazione

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso di quote di partecipazione alla società spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

2. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore del coniuge del cedente o dei suoi discendenti in linea retta.

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta alle stesse condizioni a tutti gli altri soci risultanti nel Registro delle Imprese, ai quali deve comunicare, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal detto Registro, l'entità della partecipazione ceduta, il prezzo richiesto o il valore della quota, le condizioni di pagamento, le generalità del potenziale acquirente e i riferimenti temporali di stipula dell'atto traslativo.

4. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono comunicare al socio proponente la propria volontà di esercitare la prelazione mediante raccomandata consegnata alle poste nel termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione; il ricevimento di tale comunicazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

La ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi.

5. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota dagli altri soci.

6. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso" si intendono compresi

	tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla	
	vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in	
	pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. In tutti i casi in cui la natura del ne-	
	gozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il va-	
	lore della quota verrà determinato ai sensi del successivo articolo 11, terzo comma.	
	È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio	
	del diritto di prelazione qualora ritenga inadeguato il valore così determinato.	
	7. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione si considera i-	
	nefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché l'avente causa non può risul-	
	tare dal Registro delle Imprese e non può esercitare alcun diritto connesso alla titola-	
	rità dei diritti e delle quote acquistate in violazione del diritto di prelazione.	
	8. L'alienazione a titolo gratuito a persone diverse da quelle indicate al punto 2 che	
	precede non può avere luogo senza il preventivo gradimento da parte dell'Assemblea	
	dei soci, che delibera a maggioranza.	
	<i>Articolo 9 - Morte del socio</i>	
	1. Le partecipazioni trasferite per successione legittima o testamentaria a persone di-	
	verse da quelle previste dal precedente articolo 8, secondo comma, del presente sta-	
	tuto, dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui	
	al detto articolo 8.	
	2. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata ac-	
	cettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà le-	
	gittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle participa-	
	zioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.	
	3. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del socio defunto	
	costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106	

del codice civile.

Articolo 10 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo, se insediato, o altrimenti agli altri soci, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il diritto di recesso. In detta raccomandata devono essere elencati:

a) le generalità del socio recedente;

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

c) il valore nominale della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

3. Il recesso s'intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo legale della società o degli altri soci nell'ipotesi di non insediamento dell'organo amministrativo.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 10 del presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

2. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso come deter-

	minato nel presente statuto.	
	3. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra	
	indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale	
	di Brescia, che provvede anche sulle spese ad istanza della parte più diligente. Si	
	applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.	
	TITOLO III	
	AGEVOLAZIONI AI SOCI - DECISIONI DEI SOCI	
	<i>Articolo 12 - Agevolazioni ai soci</i>	
	Nel rispetto delle regole sulla distribuzione degli utili e di parità di trattamento dei so-	
	ci, l'organo amministrativo potrà riconoscere ai soci agevolazioni e sconti per l'acces-	
	so agli impianti di risalita, da definirsi con apposito regolamento.	
	<i>Articolo 13 - Decisioni dei soci, competenze</i>	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	
	sente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e l'eventuale distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e determinazione di eventuali compensi;	
	c) la nomina dei componenti l'organo di controllo e/o di revisione;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto, o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	3. Ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, i soci che non partecipano all'ammini-	

strazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 14 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci regolarmente risultanti dal Registro delle Imprese.
2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 15 - Decisioni dei soci, modalità

1. Salvo i casi in cui l'articolo 2479, quarto comma, del codice civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
3. I soci hanno 10 (dieci) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.
4. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.
5. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

	6. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare i risultati a tutti i soci, amministratori, componenti dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominati, indicando:	
	— i soci favorevoli, contrari o astenuti con la quota di partecipazione di ciascuno;	
	— la data in cui si è formata la decisione;	
	— eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	7. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora, nei tempi e con le modalità indicate, pervenga presso la sede sociale l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	8. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	9. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano la maggioranza del capitale sociale.	
	10. Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti i soci, amministratori, componenti dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominati, indicando:	
	— i soci favorevoli, contrari o astenuti con la quota di partecipazione di ciascuno;	
	— la data in cui si è formata la decisione;	
	— eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consulta-	

zione, se richiesto dagli stessi soci.

11. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci nelle forme sopra indicate devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

12. Le decisioni dei soci come sopra adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

13. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno indetto per l'assemblea.

L'avviso potrà contenere la previsione di una seconda convocazione da tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima nel caso in cui questa vada deserta.

14. L'avviso può essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

15. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

16. Il socio può farsi rappresentare in assemblea ed il potere di rappresentanza deve essere conferito con delega scritta ad altri soci. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea (intendendosi per tale sia quella di prima convocazione sia quella di seconda convocazione) e non può essere rilasciata in bianco.

17. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico o, in loro mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario da lui stesso designato, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

18. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 16 - Amministrazione della società

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 13 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a undici membri.

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può anche essere affidata a terzi non soci.

4. Gli amministratori rimangono in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina.

5. I soci con loro decisione possono assegnare agli amministratori un compenso per ogni esercizio, salvo comunque per gli amministratori stessi il rimborso delle spese analiticamente esposte, sopportate per ragioni del loro ufficio.

Articolo 17 - Amministratore unico

Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico, a questo spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni che potranno essere disposte dai soci all'atto della nomina.

Articolo 18 - Adunanza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è collegialmente investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale che non siano per legge o per statuto di esclusiva competenza delle decisioni dei soci.

	2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e, se del caso, un vice presidente, e un consigliere delegato, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del consiglio stesso.	
	3. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai componenti l'organo di controllo e/o di revisione, se nominati. L'avviso può essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o mail, da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del consiglio ed ai componenti dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominati.	
	4. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, ove esista, dal vice presidente o dal consigliere delegato. In mancanza sono presiedute dal consigliere più anziano di età.	
	5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	
	6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente; tuttavia nel solo caso in cui il consiglio sia composto da due membri, in caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.	
	<i>Articolo 19 - Amministratore delegato</i>	
	1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma, e nell'articolo 2475, quinto comma, del codice civile.	

2. La carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di amministratore delegato non sono tra loro incompatibili.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

1. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

TITOLO V

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 21 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, secondo comma, del Codice Civile.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO E/O DI REVISIONE

Articolo 22 - Organo di controllo e/o di revisione

1. Qualora lo ritengano opportuno, i soci possono nominare un organo di controllo e/o di revisione a sensi di legge, determinandone competenze e poteri.

2. Nel caso che ne ricorra l'obbligatorietà la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione avverrà a sensi di legge.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 23 - Esercizio sociale, bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

3. Gli utili risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci. È riservata ai soci la facoltà, in sede di approvazione del bilancio, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

2. In ogni caso diverso da quello in cui la nomina dei liquidatori intervenga per decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e salvi i divieti previsti dalla legge, saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.

2. Al medesimo giudizio saranno assoggettate anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, componenti dell'organo di controllo e/o di revisione, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

3. L'arbitro giudicherà in via irrituale e secondo equità emettendo, entro sei mesi dal mandato, a pena di decadenza, un lodo vincolante per le parti ed inappellabile, salvo che nei casi previsti dalla legge e di violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

TITOLO X

RINVIO

Articolo 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano, quelle in materia di società per azioni.

Sottoscrizioni: Polonioli Giuseppe

Alessandro Seriola (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE

SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, D.

LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

(MODELLO UNICO INFORMATICO).

SI INVIA LA PRESENTE COPIA PER USO REGISTRO IMPRESE.